


N. 00248/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00024/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2014, proposto da:

**[REDACTED]** rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Falletti,  
con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino,  
corso Stati Uniti, 45;

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*,  
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato  
di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

**per l'annullamento**

- del provvedimento prot. n. 23046 wa/em/2012/s.u.i. dell'11-10-13  
emesso dalla Prefettura di Alessandria e notificato a mezzo pec al  
difensore in data 14.10.13, con il quale si decreta il rigetto della richiesta  
di riesame ai fini dell'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 9,  
comma 10, d.l. 28 giugno 2013, convertito dalla legge del 9/8/2013 n. 99,

volta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione a favore del ricorrente;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in ordine ad una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 22 aprile 2013 la Prefettura di Alessandria – Sportello Unico per l’Immigrazione, pronunciandosi sull’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 109/2012 dalla signora [REDACTED] in favore del lavoratore straniero [REDACTED] cittadino marocchino, la respingeva sul rilievo che la datrice di lavoro era risultata sprovvista del reddito imponibile minimo richiesto dalla normativa di settore ai fini della regolarizzazione dello straniero.

2. Il lavoratore straniero proponeva istanza di riesame allo stesso Ufficio, invocando i disposti dell’art. 9 comma 10 del D. L. 28 giugno 2013, n. 76.

3. Con provvedimento dell’11 ottobre 2013, la Prefettura di Alessandria – Sportello Unico per l’Immigrazione respingeva l’istanza di riesame

rilevando che non era risultata comprovata la sussistenza del rapporto di lavoro, così come richiesto dal predetto D. L. 76/2013, dal momento che l'interessato non aveva documentato la "correntezza e correttezza" dei versamenti previdenziali, avendo documentato i predetti contributi solo con riferimento al secondo trimestre 2012, mentre non era stato documentato il versamento degli stessi contributi in relazione alla restante parte del 2012 e al primo trimestre 2013.

4. Il lavoratore straniero ha quindi impugnato quest'ultimo provvedimento dinanzi a questo TAR e ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di sei motivi, con i quali ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato sotto plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

5. Il Ministero dell'Interno si è costituito con atto di mero stile, senza depositare documentazione e senza svolgere difese.

6. All'udienza in camera di consiglio del 23 gennaio 2014, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e datone avviso alle parti presenti.

7. Il ricorso è fondato.

7.1. L'art. 5 comma 11-bis del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (introdotto dall'art. art. 9 comma 10 del D. L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99), in vigore alla data di adozione dell'atto impugnato, dispone che *"Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. [...]"*

6.4. Il senso di quest'ultima disposizione è stato chiarito dal Ministero

dell'Interno con circolare del 10 luglio 2013, nella quale si è precisato *“nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (ossia tutte le ipotesi che hanno causato parere negativo da parte della Questura o della Direzione territoriale del lavoro), la notifica di rigetto inviata al lavoratore verrà integrata dalla convocazione dello stesso presso lo Sportello Unico. Quest'ultimo ufficio, previa verifica dei pagamenti delle somme previste dall'art. 5 comma 5 del D. lgs. 109/2012 consultabili sui citati elenchi forniti dall'INPS, e del requisito della presenza sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011, provvederà al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione a favore del lavoratore”*.

6.5. Nel caso di specie, l'istanza di emersione del lavoro irregolare è stata respinta dall'amministrazione (cumulando le motivazioni contenute nei due provvedimenti sopra citati) sul duplice rilievo che il datore di lavoro sarebbe sprovvisto di reddito sufficiente e che non sarebbe stata accertata la sussistenza del rapporto di lavoro dal momento che l'interessato non avrebbe documentato la *“correntezza e correttezza”* dei versamenti previdenziali.

7. Osserva tuttavia il collegio:

- a) che l'assenza del requisito reddituale del datore di lavoro non è imputabile al lavoratore straniero;
- b) che non è contestata la sussistenza del requisito della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31 dicembre 2011;
- c) che nemmeno è contestata, nella sostanza, la sussistenza del rapporto di lavoro, dal momento che l'unico profilo contestato dall'ufficio è che il datore di lavoro non avrebbe versato tutti i contributi previdenziali fino al primo trimestre 2013;
- d) che tale profilo è tuttavia inconferente ai fini della regolarizzazione del lavoratore straniero, dal momento che l'art. 9 comma 10 del D. L.

76/2013 richiede che la sussistenza del rapporto di lavoro sia attestata “dal pagamento delle somme di cui al comma 5, comma 5 [del D. Lgs. n. 109/2012]”: vale a dire dal pagamento del contributo forfettario di € 1.000,00 e dalla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale “*pari ad almeno sei mesi*”; nel caso di specie tali pagamenti sono stati debitamente documentati dal ricorrente, e sono avvenuti in data antecedente all’adozione dell’atto impugnato (cfr. docc. 6-8 ricorrente), sicchè al ricorrente avrebbe dovuto essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione;

e) che in tale contesto, in presenza del versamento del contributo forfettario (doc. 6) e di versamenti previdenziali pari al almeno un semestre (2° e 3° trimestre 2012, docc.7-8), il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre 2013 costituisce una mera irregolarità amministrativa sanabile, comunque non imputabile al lavoratore straniero e come tale non rilevante ai fini della regolarizzazione.

8. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va accolto, e per l’effetto va disposto l’annullamento dell’atto impugnato ai fini del rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

9. Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio  
2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)